



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 486/2026

Approvato con risoluzione no. 1518 del 30.03.2026

Nuovo Regolamento organico del cimitero

Onorevole signora Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri Comunali,

il Municipio sottopone alla vostra approvazione il nuovo Regolamento organico del cimitero, che sostituisce integralmente la normativa attualmente in vigore.

Il nuovo testo si fonda sulle basi legali aggiornate e tiene conto delle esigenze attuali di gestione, delle norme sanitarie vigenti e di una maggiore chiarezza nei rapporti tra autorità e utenti.

1. Obiettivi della revisione

La revisione del regolamento si è resa necessaria per:

- aggiornare una normativa datata e in parte lacunosa;
- adeguarsi alle disposizioni cantonali e sanitarie vigenti;
- migliorare la gestione operativa del cimitero;
- garantire maggiore trasparenza e sicurezza giuridica.

2. Principali differenze rispetto al regolamento vigente

Dalla comparazione tra vecchio e nuovo regolamento emergono le seguenti differenze sostanziali:

a) Maggior dettaglio normativo e responsabilità

- Il precedente regolamento conteneva disposizioni spesso generiche o poco dettagliate.
- Il nuovo regolamento introduce norme precise su:
 - obblighi dei concessionari (decoro, manutenzione, sicurezza);
 - divieti specifici e responsabilità;

Si tratta quindi di un importante rafforzamento della certezza giuridica e del rispetto delle regole.

b) Introduzione di nuove possibilità e strumenti gestionali

- Viene introdotta la riservazione anticipata dei loculi, non prevista in precedenza.
- Sono meglio disciplinate:
 - la gestione della camera mortuaria;
 - le procedure operative dell'UTC;
 - i compiti di vigilanza e manutenzione.

Questo consente una gestione più moderna ed efficiente del cimitero.

c) Revoca delle concessioni per interesse pubblico

- Nel vecchio regolamento la revoca non era chiaramente disciplinata.
- Il nuovo regolamento prevede esplicitamente la possibilità per il Comune di:
 - rientrare in possesso delle concessioni **per interesse pubblico o ampliamenti**;
 - procedere alla traslazione a proprie spese.

Viene quindi chiarita una competenza importante dell'ente pubblico.

d) Maggiore regolamentazione tecnica e sanitaria

- Le disposizioni relative a:
 - inumazioni, feretri e urne;
 - trasporti;
 - esumazioni (ordinarie e straordinarie) risultano ora molto più dettagliate e conformi alle norme sanitarie.

Questo garantisce maggiore sicurezza, uniformità e conformità legale.

e) Regole più precise per lavori privati e monumenti

- Il nuovo regolamento introduce:
 - limiti dimensionali;
 - prescrizioni sui materiali;
 - obblighi autorizzativi chiari;
 - norme sul decoro uniforme del cimitero.

Si rafforza il controllo qualitativo e l'ordine estetico del cimitero.

f) Orari e accesso meglio disciplinati

- Passaggio da norme generiche a:
 - orari stagionali definiti;
 - esclusione dei funerali nei giorni festivi.

Migliora la gestione quotidiana e organizzativa.

g) Trasparenza delle tariffe

- In precedenza, le tariffe erano **generiche o non chiaramente definite**.
- Il nuovo regolamento introduce:
 - un tariffario dettagliato per tutte le prestazioni;
 - categorie di utenti meglio definite.

Aumenta la trasparenza e l'equità nei confronti dell'utenza.

3. Conclusione

Il nuovo Regolamento organico del cimitero rappresenta un aggiornamento sostanziale e necessario, che:

- migliora la chiarezza normativa;
- rafforza la sicurezza giuridica;
- introduce strumenti moderni di gestione;
- garantisce maggiore trasparenza ed equità.

In considerazione di quanto precede vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È adottato il nuovo Regolamento organico del cimitero.
2. Il Regolamento entrerà in vigore dopo aver ricevuto la ratifica dell'autorità cantonale competente.

Con la massima stima.

Il Sindaco
Paolo Senn

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario
Geo Gallotti

Allegato:

Nuovo Regolamento organico del cimitero

Per esame e rapporto

Commissione			
Gestione	Petizioni	Edilizia	Piano Regolatore



Regolamento organico del cimitero

in applicazione della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LPSCS), della Legge organica comunale (LOC) e del Regolamento comunale di Ronco sopra Ascona

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento disciplina l'amministrazione, la manutenzione, l'uso e la sorveglianza del cimitero comunale di Ronco sopra Ascona.

² Sono soggetti al regolamento: salme, resti mortali, ceneri, manufatti funerari, concessionari (persone fisiche o giuridiche), visitatori, imprese funerarie.

Art. 2 Gestione e competenza

¹ L'amministrazione, la sorveglianza, la manutenzione e regolamentazione delle concessioni cimiteriali sono di competenza del Municipio, che vi provvede tramite l'Ufficio tecnico comunale (in seguito UTC).

² Esso vigila sull'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché di tutte le misure speciali d'urgenza, riconosciute d'interesse generale per la salute pubblica e per il buon ordine.

³ Viene istituito un responsabile del servizio cimiteriale incaricato con compiti di sorveglianza e manutenzione.

Art. 3 Ubicazione

Il cimitero di Ronco sopra Ascona, di proprietà del Comune, è situato sul mappale 728 in località S. Annunciata.

Art. 4 Suddivisione del cimitero

L'area cimiteriale è così suddivisa:

- a) campi per sepolture comuni (settori: A, B e C);
- b) tombe di famiglia (settori: I e L);
- c) colombario (settori: D, E, F);
- d) ossario comune (settore B nr. 1).

Art. 5 Rilievo

Il Municipio, tramite l'UTC, allestisce e tiene aggiornata una planimetria del cimitero con l'indicazione dei tipi di sepoltura, giusta l'art. 5 del presente Regolamento, con l'indicazione delle salme definite con il cognome e nome, la data del decesso / di inumazione, la data della scadenza della concessione ed il nome del rappresentante degli eredi. A dipendenza delle necessità tecniche, la mappa può essere accompagnata da un registro.

Art. 6 Concessioni

¹ La concessione per tombe e loculi è rilasciata dopo il decesso.

² L'assegnazione dei loculi e delle tombe di famiglia avviene conformemente al piano generale del Cimitero, tenendo conto delle preferenze del richiedente. Le sepolture comuni sono invece effettuate in ordine contiguo e progressivo, da sinistra a destra, secondo le disposizioni dell'UTC. In casi particolari, il Municipio può concedere deroghe.

³ Il richiedente, in rappresentanza degli eredi, sottoscrive un modulo sul quale è indicata l'area o il posto della concessione.

⁴ Quando trattasi di sepolture nelle tombe comuni per adulti o fanciulli, la concessione dà diritto alla posa di un monumento o segno funerario.

⁵ Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi o di un altro rappresentante designato del o dei defunti tumulati nelle aree e nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal Regolamento in oggetto.

⁶ In mancanza di un rappresentante designato, eventuali comunicazioni concernenti le aree e i posti dati in concessione saranno fatte dal Municipio tramite avviso all'albo o sul Foglio ufficiale.

Art. 7 Durata delle concessioni e rinnovi

¹ La concessione per tombe comuni (al massimo una salma; fanno eccezione la madre e il neonato deceduti durante il parto, oppure una salma e un'urna) ha una durata di 20 anni dall'ultima inumazione.

² Per i loculi la concessione vale per un periodo di 20 anni dall'ultima tumulazione, rinnovabile una volta sola per ulteriori 20 anni. Alla scadenza della concessione, il Municipio si riserva il diritto di rinnovare, revocare o far decadere il diritto, secondo le condizioni stabilite. L'eventuale rinnovo ha una durata di 20 anni.

³ Le concessioni per le tombe di famiglia già esistenti sono ritenute valide per un periodo di 40 anni a contare dalla data dell'ultima inumazione. L'eventuale rinnovo ha una durata di 20 anni.

⁴ Ogni volta che in un loculo vengono tumulate nuove spoglie, il periodo di concessione ricomincia integralmente a decorrere dalla data dell'ultima tumulazione.

Art. 8 Scadenza delle concessioni

¹ Per le concessioni giunte a scadenza, non più rinnovate o rinnovabili, per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, vien dato avviso personale al rappresentante degli eredi, per lettera raccomandata, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme nonché dei monumenti. In mancanza di un rappresentante designato, si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.

² Se entro il termine stabilito dal Municipio i monumenti funebri (lapide, croci, bordure ecc.) non fossero rivendicati o asportati, si procederà, al momento dello spurgo, al loro allontanamento, disponendone come meglio si riterrà opportuno e addebitandone le spese agli eredi.

³ Le ossa rinvenute durante lo spurgo e le urne cinerarie non rivendicate dai parenti saranno depositate nell'ossario comune.

⁴ Qualora un loculo divenga libero a seguito della richiesta di traslazione delle spoglie ivi contenute, il privato potrà richiedere, a seconda dei casi, la rifusione parziale o totale della tassa di concessione inizialmente versata.

Art. 9 Diritti e obblighi del concessionario

¹ Il concessionario ha l'obbligo di mantenere decorosa la sepoltura, garantire la stabilità delle lapidi, fiori e monumenti.

² In caso di inadempienza da parte degli aventi diritto, ai sensi del cpv. 1, il Municipio procede alla riparazione dell'opera qualora essa costituisca un pericolo per la sicurezza delle persone o comprometta il decoro del cimitero. L'intervento può essere eseguito previa richiesta rivolta agli eredi e, in assenza di loro risposta entro il termine stabilito, il Municipio è autorizzato a procedere, ponendo i relativi costi a carico degli eredi.

³ Non è permesso cedere la concessione a terzi senza autorizzazione comunale.

⁴ In caso di morosità (tasse cimiteriali non pagate) o inadempimento degli obblighi, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione, previa diffida.

⁵ La concessione di tombe o loculi non costituisce un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

⁶ Tutti i diritti cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata.

⁷ È vietato qualsiasi atto contrario alla dignità del luogo (rumori, atti vandalici, atti indecorosi).

⁸ È vietato compiere cerimonie non autorizzate senza permesso comunale.

⁹ È vietato l'accesso ai bambini che non siano accompagnati da persone adulte.

¹⁰ È vietata l'entrata di qualsiasi animale nel Cimitero.

¹¹ Il Comune non assume alcuna responsabilità per furti o danni arrecati da terzi alle tombe o agli oggetti funerari. Gli autori di danni, sfregi o furti sono passibili di una multa fino a CHF 10'000, fatta salva ogni ulteriore azione civile o penale.

Art. 10 Revoca

¹ È data facoltà al Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi tomba o loculo concessi quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.

² Nel caso di cui al punto 11.1, il Municipio assegna agli eredi un'altra area o posto ed esegue a sue spese (del Municipio) la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della tomba o del monumento.

Art. 11 Accesso e orari

¹ È consentito l'accesso al cimitero durante tutto l'anno.

² Il Municipio stabilisce gli orari di apertura e chiusura, che possono variare per stagioni o eventi particolari.

³ È esclusa la celebrazione di funerali le domeniche e/o nei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 12 Feretri, urne e trasporti

¹ Le salme devono essere depositate in feretri adeguati secondo le normative sanitarie e comunali.

² Le urne cinerarie devono essere sigillate e, se interrate, devono avere caratteristiche conformi (materiale, dimensioni, biodegradabilità se richiesto).

³ I trasporti funebri devono essere autorizzati e conformi al regolamento del Comune e alle eventuali norme cantonali / sanitarie.

Art. 13 Inumazioni

¹ Nessuna salma, resti di salma, ossa e ceneri possono essere accolti nel cimitero comunale senza la preventiva autorizzazione scritta dal Municipio.

² Tutte le inumazioni devono essere eseguite di giorno e durante i mesi di giugno, luglio e agosto, il trasporto delle salme dovrà avvenire prima delle ore 10:00 e dopo le ore 16:00.

³ Nel cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale;
- b) di persone attinenti o patrizie di Ronco sopra Ascona o domiciliate a Ronco sopra Ascona;
- c) di persone residenti fuori Comune aventi legamenti di parentela familiari o di proprietà, oppure che si siano distinte per aver compiuto qualcosa di significativo per il Comune. Il Municipio si riserva di decidere caso per caso. Per questa categoria la tassa è maggiorata del 100%;
- d) di persone non domiciliate nel Comune e non attinenti, decedute fuori della giurisdizione comunale, che facciano espressa richiesta di sepoltura delle ceneri o delle ossa in un loculo (esclusa la concessione di loculi per feretri, tombe di famiglia e tombe comuni). Per questa categoria la tassa è maggiorata del 100%;
- e) di persone non domiciliate e non attinenti per le quali il concessionario di una tomba di famiglia, in rapporto di parentela, ne faccia esplicita richiesta; Per questa categoria la tassa è maggiorata del 100%;

⁴ Non si può procedere all'inumazione delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico nell'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.

⁵ Per la sepoltura in terra si dovrà utilizzare una cassa in legno dolce con spessore non superiore a 3 cm. La sepoltura avviene in una fossa propria.

⁶ Le tombe dei campi per le sepolture comuni e le urne cinerarie devono avere le seguenti dimensioni, misurate in superficie:

<u>Adulti:</u>	<u>Bambini sino a 10 anni:</u>	<u>Urne cinerarie:</u>
m 1.80 di lunghezza m 0.80 di larghezza m 1.80 di profondità	m 1.60 di lunghezza m 0.60 di larghezza m 1.50 di profondità	m 0.80 di lunghezza m 0.80 di larghezza m 0.80 di profondità

⁷ L'occupazione dei posti deve farsi, di regola, cominciando da un'estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila, procedendo, in ciascuna di esse, con ordine progressivo secondo il piano fissato dal Municipio.

⁸ Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe dei parenti.

Art. 14 Esumazioni ordinarie

¹ Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni, ed in caso di necessità anche prima, secondo eventuali disposizioni di legge.

² È data facoltà ai privati di tumulare le spoglie in loculi a pagamento, di deporle nell'ossario comune oppure di traslarle in altro luogo.

³ Le esumazioni ordinarie sono esenti da tassa.

Art. 15 Esumazioni straordinarie

¹ Salvo in caso d'inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di richiesta motivata da parte dei parenti o dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale della sanità e socialità (Ufficio sanità) prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

² L'autorizzazione per l'eventuale esumazione anticipata deve essere richiesta dai parenti o dai loro rappresentanti e debitamente autorizzata dal Dipartimento cantonale della sanità e socialità (Ufficio sanità).

³ Le esumazioni straordinarie devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

⁴ Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione o modifica del cimitero, sono a carico dei richiedenti.

⁵ In caso di esumazione straordinaria, i posti divenuti liberi ritornano a disposizione del Municipio senza rimborso della tassa pagata.

Art. 16 Modalità d'uso camera mortuaria

¹ Il cimitero di Ronco sopra Ascona è dotato di una camera mortuaria.

² Su istanza dei congiunti, rispettivamente delle imprese d'onoranza funebri da essi incaricati, nelle camere mortuarie sono accolti in attesa dei funerali i feretri dei defunti, aventi diritto di sepoltura e/o tumulazione delle ceneri nel cimitero comunale. L'ornamento funebre ed ogni altro intervento legato al deposito della salma è a carico degli eredi.

³ Previo versamento di relativo deposito a titolo di garanzia, una chiave di tali infrastrutture sarà quindi consegnata, per l'allestimento della camera ardente, alle imprese di onoranze funebri interessate.

⁴ L'uso delle camere mortuarie è soggetto al pagamento di una tassa per ciascun feretro ospitato.

⁵ Qualora circostanze particolari lo richiedessero, nelle camere mortuarie è possibile ospitare salme di persone decedute su territorio giurisdizionalmente del Comune per un periodo non superiore alle 48 ore.

Art. 17 Esecuzione lavori da parte o per conto dei privati

¹ Tutti i lavori concernenti la posa di piantagioni, lapidi, ecc. da parte o per conto di privati, possono essere eseguiti solo previa autorizzazione del Municipio tramite l'UTC.

² I monumenti, le lapidi ed altri arredi funerari non possono essere lavorati all'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e finitura che, per loro natura, non possono essere eseguite altrove.

³ Questi lavori potranno essere eseguiti soltanto nelle ore diurne. La loro esecuzione è vietata la domenica e nei giorni festivi.

⁴ La costruzione di tombe e monumenti è subordinata all'autorizzazione scritta del Municipio, previa presentazione di una notifica corredata dal progetto dettagliato, allegando il relativo progetto e/o disegno in duplice copia. Analoga procedura è prevista per ogni successiva modifica della struttura del monumento.

⁵ L'autorizzazione per la posa di cordoli fissi potrà essere concessa solo dopo sette mesi dall'inumazione.

⁶ Tutte le lapidi, i cordoli e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta. In difetto, saranno assestati su ordine dei Servizi comunali preposti, a spese degli eredi.

⁷ Sulle tombe sono ammesse piantagioni di fiori, arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolate in modo da non sporgere dal perimetro dell'area concessa per le lapidi e non oltrepassare i ml 0.8 di altezza. I proprietari sono responsabili della loro manutenzione. I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono vietati recipienti deteriorabili o indecorosi.

⁸ Nelle aree per le tombe comuni è ammessa la posa di monumenti, lapidi funerarie, croci o altri arredi funebri, purché non eccedano le seguenti misure massime: lunghezza cm 170 / larghezza cm 70 / altezza cm 125 (spessore minimo 6 cm). Non è permessa la posa di ringhiere.

⁹ Le tombe di famiglia dovranno essere costruite completamente in muratura, a spese del concessionario, secondo le prescrizioni di esecuzione fissata dal Municipio. L'area assegnata dovrà essere delimitata. Sono ammessi al massimo 4 loculi, posati su due ranghi.

¹⁰ È vietata la costruzione di cappelle, tempietti o di manufatti di mole eccessiva.

¹¹ L'incisione sulla lastra dei loculi deve essere eseguita su lastra di marmo con caratteri di altezza pari a 5 cm e deve riportare il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto. È inoltre ammessa la posa di una fotografia del defunto, con dimensioni massime di 10 cm.

Art. 18 Tumulazione

L'UTC, tramite i suoi Servizi esterni, provvede a:

- a) scavare le fosse;
- b) effettuare le sepolture, le esumazioni, nonché la tumulazione di ossa e di urne cinerarie;
- c) provvedere all'ordine e alla pulizia del cimitero, delle camere mortuarie, nonché alla manutenzione e pulizie delle altre infrastrutture (fontane, ecc.);
- d) custodire le chiavi del cimitero e delle camere mortuarie;
- e) vigilare, affinché le disposizioni del regolamento siano osservate;
- f) segnalare al Municipio eventuali abusi.

Art. 19 Riservazione

¹ Ad ogni richiedente di cui l'art. 14 cpv 3, del presente regolamento è data la possibilità di riservare anticipatamente dei loculi.

² Il periodo di concessione inizia all'atto della riservazione del loculo.

Art. 20 Tariffe

¹ Le tariffe riportate di seguito si riferiscono alla riservazione, alla concessione e al rinnovo:

Tipo	Categoria	Tariffa
Tombe campi di sepoltura comune (ossario)	Domiciliati, dimoranti, attinenti non domiciliati e residenti fuori comune	Gratuita
Tombe di famiglia	Domiciliati e dimoranti	CHF 5'000.00
	Attinenti non domiciliati	CHF 6'000.00
	Residenti fuori comune	CHF 7'000.00
Loculi per feretri	Domiciliati e dimoranti	CHF 2'000.00
	Attinenti non domiciliati	CHF 2'500.00
Loculi per ossari e cinerari	Domiciliati e dimoranti	CHF 500.00
	Attinenti non domiciliati	CHF 800.00
	Residenti fuori comune	CHF 2'000.00
	Per ogni deposito successivo (max. 3)	Metà della tassa base
Tassa di esumazione		CHF 100.00
Tassa di inumazione	Domiciliati e dimoranti	Gratuita
	Attinenti non domiciliati	CHF 100.00
	Residenti fuori comune	CHF 100.00
Camere mortuarie	Per ogni feretro ospitato in attesa di funerale	CHF 150.00
	Deposito garanzia per consegna chiave a imprese di onoranze funebri	CHF 50.00

² Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dall'emissione.

³ Le contestazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento e/o del relativo tariffario sono da inoltrare, per iscritto, al Municipio.

⁴ Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso per iscritto al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Disposizioni abrogative

¹ Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

² Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria e le successive modifiche, come pure tutti i Regolamenti e tutte le

leggi cantonali in materia. Il Municipio si riserva la facoltà di definire casistiche particolari mediante ordinanza.

Art. 22 Sanzioni

Le infrazioni al Regolamento sono punite con multa fino a CHF 10'000.00, riservata l'azione civile ed eventualmente quella penale.

Art. 23 Concessioni in atto

Le concessioni in atto mantengono la loro validità fino alla loro scadenza secondo il presente Regolamento.

Art. 24 Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata del presente regolamento una volta ottenuta la ratifica da parte dell'autorità cantonale competente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Senn

Geo Gallotti

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 1518 del 30.03.2026

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del